

informaziende

> Ingressi extraUE: pubblicato il cd. "Decreto flussi"

È stato pubblicato sulla G.U. n. 21/2023, il DPCM 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022, ai sensi del quale sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo (non sono state identificate quote per il lavoro domestico), i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.

Le istanze telematiche potranno essere presentate dal 27 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, per:

a) ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale di: 24.105 cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore

accordi di cooperazione in materia migratoria;

- b) l'ingresso di 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine;
- c) l'ingresso di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- d) la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- e) la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di: 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- f) l'ingresso di 500 cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo;
- g) l'ingresso di 44.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero

A commento di quanto sopra, i Ministeri dell'interno, del lavoro e dell'agricoltura hanno reso disponibile la circolare interministeriale 30 gennaio 2023, n. 648, che illustra le disposizioni attuative in merito al Decreto flussi.

➤ TUR: ulteriore incremento al 3% dall'8 febbraio

La Banca Centrale Europea, con comunicato stampa del 2 febbraio 2023, ha reso noto che, dallo scorso 8 febbraio 2023, il TUR è stato innalzato al 3%.

L'INPS con circolare 8 febbraio 2023, n. 17

e l'INAIL con circolare 6 febbraio 2023, n. 5, nel recepire quanto disposto a livello di Banca Centrale Europea, rendono noto che il tasso di dilazione e differimento è salito, dallo scorso 8 febbraio, al 9% annuo e il tasso applicabile alle sanzioni civili è salito all'8,50% annuo.

➤ Sospensione e microimpresa: chiarimenti INL

L'INL, con nota 24 gennaio 2023, n. 162, ha fornito chiarimenti in merito all'adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di un'impresa che occupi un solo dipendente "in nero", qualora sia emersa la mancanza del DVR e della nomina del Rspg. L'ispettorato, nel ribadire che non possono trovare applicazione i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare nel caso in cui risulti occupato nell'impresa un unico lavoratore, precisa che è prevista una eccezione per le ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari, qualora

siano contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica, compresa la mancanza del DVR o della nomina del Rspg, da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

Infine, viene precisato che, qualora non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, il personale ispettivo dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.

➤ Congedo di paternità e parentale: gestione del flusso UniEmens

L'Istituto, con messaggio 13 febbraio 2023, n. 659, ha diffuso le indicazioni operative utili per l'esposizione in UniEmens dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità, avuto riguardo alle novità introdotte dal D.

Lgs. n. 105/2022, entrato in vigore lo scorso 13 agosto 2022.

In termini temporali, viene chiarito che l'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023, mentre un successivo messaggio chiarirà come esporre gli eventi già denunciati con i codici non aggiornati e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023.

> Esonero contributivo c/dipendente: gestione degli adempimenti

L'Istituto, con circolare 24 gennaio 2023, n. 7, ha reso disponibili le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore.

In termini analitici, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, è applicabile una riduzione nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, rientri entro il limite dell'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l'esonero sale al 3%.

> Dimissioni per liquidazione giudiziale e accesso alla NASpl

L'Istituto, con circolare 10 febbraio 2023, n. 21, ha fornito chiarimenti in tema di NASpl, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 14/2019: con decorrenza 15 luglio 2022, è stata individuata una ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni che consente, al ricorrere degli altri requisiti di legge, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl.

In termini analitici, viene previsto che le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione – nell'attesa della comunicazione del curatore di subentro o di recesso – devono intendersi rassegnate per giusta causa, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi,

con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate, e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell'occupazione, con la conseguente possibilità di accesso alla NASpl.

In termini temporali, considerato che l'istanza telematica di NASpl deve essere inoltrata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel particolare caso oggetto di analisi, il termine decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, invece che dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Gestione separata collaboratori: aliquote contributive 2023 <

L'Istituto, con circolare 1° febbraio 2023, n. 12, ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

In termini operativi, per collaboratori e amministratori/sindaci privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, l'aliquota si conferma al 35,03%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2023, l'aliquota continua ad attestarsi, come ormai da anni, al 24%.

Lavoro occasionale e novità della Legge di bilancio 2023 <

L'Istituto, con circolare 19 gennaio 2023, n. 6, ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge n. 197/2022, in materia di prestazioni occasionali regolamentate dal contratto cd. PrestO.

In termini analitici, l'Istituto ha commentato le novità di seguito riportate:

- il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali tramite contratto PrestO, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, è stato innalzato a 10.000 euro. Pertanto, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile;
- dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- dal 1° gennaio 2023, è stata estesa alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo, la possibilità di stipulare accordi di prestazioni occasionali;
- dal 1° gennaio 2023, è vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.

Quanto sopra riportato, si applica al particolare tipo di lavoro occasionale gestito tramite il sito www.inps.it e relativo al contratto PrestO, che si affianca al Libretto di famiglia.

Il lavoro occasionale “vero e proprio” di cui all'art. 2222 cod. civ. non è stato coinvolto da alcuna modifica normativa, pertanto continua a non avere alcun limite di utilizzo sia in termini dimensionali per i datori di lavoro o per i contratti stipulabili dai lavoratori, sia in termini di compenso erogabile (deve comunque trattarsi di una prestazione “occasionale”), sia in termini di durata (si ribadisce che deve sussistere l'occasionalità dell'attività).

Il lavoro occasionale di cui all'art. 2222 cod. civ. deve essere, salvo qualche deroga, comunicato prima dell'inizio della

prestazione sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e la durata che si può indicare non può superare i 30 giorni, eventualmente prorogabili con successiva comunicazione.

Conguaglio fringe benefit: pronta la dichiarazione di responsabilità

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, con nota 19 gennaio 2023, n. 370, ha reso noto che l'INPS ha predisposto un fac-simile di dichiarazione di responsabilità per i datori di lavoro che devono conguagliare le somme erogate a titolo di fringe benefit nelle denunce UniEmens di competenza gennaio e febbraio 2023, da inserire nel Cassetto bidirezionale con oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3.000".

Secondo quanto richiesto dal messaggio INPS n. 4616/2022, si riporta di seguito il testo della dichiarazione di responsabilità: *“Si dichiara che quanto esposto nella denuncia di ____ (gennaio o febbraio) 2023 nell'elemento <CodiceCausale> valore “FRBI” corrisponde a ciò che è stato erogato e assoggettato a contribuzione ai lavoratori dipendenti a titolo di fringe benefit nei rispettivi mesi di competenza indicati nell'elemento <AnnoMeseRif>”.*

In termini operativi, il caricamento nel Cassetto bidirezionale della sopra riportata dichiarazione, comporterà l'automatica generazione di un ticket corrispondente ad un determinato protocollo INPS che dovrà essere esposto nel flusso UniEmens.

Ammortizzatori sociali e riflessi contributivi

L'Istituto, con messaggio 19 gennaio 2023, n. 316, ha reso noto che, per effetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 198/2022, cd. “Decreto Milleproroghe”, il termine di

adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Si ricorda che, in caso di mancato adeguamento entro fine giugno, da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del FIS, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Fino all'adeguamento dei singoli Fondi di solidarietà, i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

In termini operativi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

L'Istituto precisa infine, in tema di integrazione salariale straordinaria, che la relativa contribuzione, dal 1° gennaio 2023, è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore).

➤ **Minimali e massimali: quantificati i valori 2023**

L'Istituto, con circolare 1° febbraio 2023, n.

11, ha comunicato, a valere sull'anno 2023, gli importi del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

“Opzione donna”: al via le <

istanze telematiche

L'Istituto, con messaggio 1° febbraio 2023, n. 467, ha reso noto che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire l'inoltro delle istanze di pensione anticipata c.d. “Opzione donna”.

Nel documento di prassi è stato altresì anticipato che, con una circolare di prossima pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni per la gestione della particolare tipologia di pensione.

Si ricorda che possono accedere al trattamento in commento, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano, alternativamente, in una delle seguenti condizioni: sono impegnate nell'assistenza di un parente in condizioni di gravità o hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale/superiore al 74% o sono state licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di gestione di crisi presso il Ministero del lavoro.

> Bando Isi 2022: pubblicato in GU l'avviso

È stato pubblicato sulla G.U. n. 26/2023 l'estratto dell'Avviso pubblico INAIL per il bando Isi 2022.

Come tutti gli anni, l'Istituto mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Possono accedere alla misura agevolativa le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA e, unicamente riferiti all'asse 2, gli enti del

Terzo settore.

In termini economici, le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per Regione/Provincia autonoma e per assi di finanziamento. L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

La procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando sarà accessibile dal giorno 2 maggio 2023 al giorno 16 giugno 2023, ore 18:00.

> Apprendistato e conseguenze della mancata formazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28359/2022, ha confermato i propri precedenti orientamenti, nonché ha applicato le previsioni normative che si sono susseguite nelle diverse leggi che hanno normato, nell'ultimo ventennio, l'erogazione della formazione nel rapporto di apprendistato.

Si ricorda che il focus dell'apprendistato, quale contratto a causa mista formazione-lavoro, è l'esercizio di attività lavorativa contemperato all'erogazione di formazione, esterna all'azienda (di natura trasversale, secondo le previsioni delle diverse normative regionali) ed interna all'azienda (di natura professionalizzante, secondo le

previsioni dei diversi CCNL).

Laddove sia interamente imputabile al datore di lavoro la mancata erogazione della formazione, l'impresa decade dalla riduzione contributiva e deve versare i contributi previdenziali pieni, maggiorati di sanzioni ed interessi.

Nel caso di specie, i Giudici hanno individuato la condotta fraudolenta nel concretizzarsi della totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un'attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione, facente parte integrante del contratto di assunzione. Al fine di fornire la prova dell'adempimento, è opportuno che il datore annoti le ore di formazione erogate in un apposito registro formativo.

Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

ACCONCIATURA ed ESTETICA	Minimi tabellari
AGENZIE IMMOBILIARI	Minimi tabellari
CANTIERISTICA NAVALE Cantieristica Porto di Genova	Erogazione della 2° tranche di premio in base agli obiettivi raggiunti in relazione alla presenza.
CARTA Aziende industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Banca ore; • Ente per la formazione professionale, ENIPG: a decorrere da Gennaio 2023 le Aziende iscritte all'ente sono tenute a versare la contribuzione. Sono escluse le aziende cartarie e del converting del tissue (verificare codici ATECO).
GOMMA PLASTICA Aziende industriali	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi tabellari decorrenti da Gennaio 2023; erogare arretrati se non corrisposto aumento con la mensilità di Gennaio 2023. • Orario di lavoro turnisti; • Congedo parentale su base oraria; • Malattia; • Banca ore solidale; • Lavoro a termine stagionale.
GRAFICI EDITORIALI Piccola industria (CONFAPI)	Welfare contrattuale, le Aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori <i>flexible benefits</i> per un importo di € 258,00, a decorrere dal mese di febbraio di ciascun anno, da utilizzare entro il mese di Dicembre dello stesso anno.
ISTRUZIONE e RICERCA Scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi tabellari; • Indennità di vacanza contrattuale.
LAPIDEI Aziende industriali	Minimi tabellari decorrenti da Gennaio 2023; erogare arretrati se non corrisposto aumento con la mensilità di Gennaio 2023.
LAVORO DOMESTICO	Minimi tabellari decorrenti da Gennaio 2023; erogare arretrati se non corrisposto aumento con la mensilità di Gennaio 2023.
METALMECCANICI Piccola e media industria (CONFAPI)	Welfare contrattuale, i <i>flexible benefits</i> che le Aziende attivano a favore di tutti i dipendenti avranno un valore di € 200,00 - non riproporzionabile per i lavoratori part-time -, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2023.
METALMECCANICI Aziende industriali	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**Centro Formazione eDotto
Parodi School**

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbi: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041



Comsas s.r.l.

Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello
Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti
(rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su
mobile).

Software applicativi: presenze, work flow,
trasferte, note spese, timesheet, human
resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 -
www.assindatcolf.it



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Srl STP è una Società tra Professionisti che si occupa dell'attività di
elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e
assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.
L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in
Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani

dott.ssa Marisa Raggio
rag. Stefano Dagnino
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola
dott.ssa Sara Biancalana
dott.ssa Giulia Michelotti

dott. Michele Tolle
dott. Paolo Maiorelli
dott.ssa Chiara Panealbo
dott. Matteo Puppo
dott.ssa Suarda Marini

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**